



Memorandum of Understanding

concernente la collaborazione tripartita in materia di stabilità finanziaria e di regolamentazione dei mercati finanziari

tra

il **Dipartimento federale delle finanze (DFF)**,

l'**Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)** e

la **Banca nazionale svizzera (BNS)**.

- *Animati dal desiderio di promuovere lo scambio di informazioni e la collaborazione tra il DFF, la FINMA e la BNS («parti»),*
- *allo scopo di contribuire al miglioramento e al consolidamento della stabilità del sistema finanziario svizzero e di aumentare la trasparenza in merito ai progetti di regolamentazione in ambito finanziario,*
- *nell'intento di considerare – nel quadro della collaborazione volta a prevenire e a superare le crisi – le ripercussioni del loro operato sui settori di responsabilità delle altre parti e di coordinare le loro attività,*

le parti hanno convenuto quanto segue:

1. Campo di applicazione

¹ Il presente Memorandum of Understanding (MoU) tra il DFF, in rappresentanza del Consiglio federale svizzero, la FINMA e la BNS disciplina, in ambito di stabilità finanziaria e di regolamentazione dei mercati finanziari,

- lo scambio di informazioni e opinioni e la collaborazione su questioni inerenti alla stabilità finanziaria e alla regolamentazione dei mercati finanziari;

- la collaborazione volta a prevenire e a superare le crisi che potrebbero minacciare la stabilità del sistema finanziario.

² Il presente MoU non tange le responsabilità e competenze decisionali delle parti stabilite per legge.

³ Gli accordi bilaterali tra le parti non sono toccati dal presente MoU. Le parti hanno disciplinato l'esercizio della partecipazione al Financial Stability Board (FSB) e al Fondo monetario internazionale (FMI) in accordi separati.

2. Scambio di informazioni e opinioni e collaborazione

¹ Le parti si incontrano regolarmente per uno scambio di informazioni e opinioni sulla stabilità finanziaria e su questioni attuali della regolamentazione dei mercati finanziari.

² Lo scambio di informazioni e opinioni riguarda in particolare i temi seguenti:

- contesto macroeconomico;
- situazione sui mercati finanziari e nel settore bancario;
- iniziative nazionali per la regolamentazione dei mercati finanziari e del settore bancario;
- iniziative e standard internazionali per la regolamentazione dei mercati finanziari e del settore bancario (in particolare Comitato di Basilea per la vigilanza sulle banche, BCBS);
- sfide e rischi per la piazza finanziaria svizzera.

³ Lo scambio si svolge almeno due volte l'anno tra il segretario di Stato del DFF, il direttore della FINMA e il vicepresidente della Direzione generale della BNS. L'organizzazione degli incontri compete al DFF che, d'intesa con le altre parti, fissa l'ordine del giorno. Il capodipartimento del DFF, il presidente della Direzione generale della BNS e il presidente della FINMA si incontrano all'occorrenza per uno scambio.

⁴ Nello specifico, per assicurare una tutela efficace e coerente degli interessi della Svizzera in seno al BCBS, in merito ad attività legate alla definizione di standard la cui attuazione nel diritto nazionale necessita di un adeguamento a livello di ordinanza del Consiglio federale o di legge federale le parti si accordano sugli elementi fondamentali delle posizioni da loro sostenute. La collaborazione riguardante il BCBS è articolata nel modo seguente:

- le parti si informano reciprocamente e per tempo circa i lavori e le decisioni nell'ambito della definizione di standard, mettendo vicendevolmente a disposizione le informazioni necessarie;
- ogni parte definisce una persona di riferimento incaricata del coordinamento e dello scambio di informazioni; fino a che non saranno pubblicate, le informazioni che le parti si scambiano vengono trattate in modo confidenziale e rese accessibili internamente secondo il principio del «need to know»;
- le parti si incontrano più volte all'anno per scambiarsi informazioni sui lavori correnti e futuri nell'ambito della definizione di standard e per accordare le loro posizioni. La frequenza di tale scambio è legata all'intensità dei lavori di definizione degli standard; per quanto possibile, lo scambio dovrà avvenire nell'ambito di incontri già previsti e adatti a tal fine.

⁵ In caso di progetti soddisfacenti il criterio dell'essenzialità secondo l'articolo 152 della legge sul Parlamento (LParl) e l'articolo 5b dell'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA), il DFF consulta le commissioni parlamentari competenti.

3. Collaborazione nell'ottica di crisi finanziarie

¹ Nell'ottica della prevenzione e del superamento di crisi che minacciano la stabilità del sistema finanziario, il DFF, la FINMA e la BNS collaborano a stretto contatto. A questo scopo, definiscono un'organizzazione comune di crisi e collaborano alla preparazione di strumenti per la gestione di tali crisi. In questo contesto considerano le ripercussioni del loro operato sui settori di responsabilità delle altre parti e coordinano le loro attività.

² Il coordinamento strategico dell'organizzazione di crisi e di eventuali interventi è di competenza dell'**organo direttivo (OD)**.

³ L'OD è composto dal capodipartimento del DFF, che lo dirige, dal presidente della Direzione generale della BNS e dal presidente della FINMA. L'OD si riunisce secondo necessità, di regola in presenza dei membri del comitato per le crisi finanziarie (CC).

⁴ Il **comitato per le crisi finanziarie (CC)** è responsabile del coordinamento di misure preparatorie e della gestione della crisi. Il CC predispone l'elaborazione di basi decisionali.

⁵ Il CC è composto dal direttore della FINMA, che lo dirige, dal segretario di Stato del DFF, dal vicepresidente della Direzione generale della BNS e dal direttore dell'Amministrazione federale delle finanze AFF. I membri si incontrano di regola 1-2 volte l'anno, in periodi di crisi secondo necessità. In linea di principio il CC è diretto dalla FINMA, se la gestione della crisi necessita misure della FINMA in materia di vigilanza e di insolvenza, mentre se sono previste misure da parte della Confederazione o della BNS, l'OD può trasferire la direzione del CC al DFF o alla BNS.

⁶ In linea di principio spetta al capodipartimento del DFF, secondo il suo potere discrezionale, decidere quando il Consiglio federale debba essere informato sulla valutazione e sulla necessità delle misure. Tuttavia, al più tardi quando dalla valutazione del rischio risulta probabile l'adozione di misure straordinarie da parte delle autorità, il capodipartimento del DFF è tenuto a informare immediatamente l'intero collegio del Consiglio federale.

⁷ Il DFF, la FINMA e la BNS coordinano la comunicazione riguardo alla loro collaborazione conformemente alla presente sezione 3; la comunicazione viene però in linea di principio effettuata separatamente.

4. Documentazione e confidenzialità

Gli organi citati nel presente MoU verbalizzano le loro decisioni. Le parti tutelano il carattere confidenziale dello scambio di informazioni e di opinioni e della collaborazione.

5. Entrata in vigore

Il presente MoU ha effetto dal momento della firma e sostituisce la versione del 14 gennaio 2011. Modifiche e complementi del presente accordo richiedono la forma scritta e devono essere firmati dalle parti.

Memorandum of Understanding concernente
la collaborazione tripartita in materia di stabilità finanziaria e di regolamentazione dei mercati finanziari

Berna, 2 dicembre 2019

Dipartimento federale delle finanze

Ueli Maurer

Berna, 2 dicembre 2019

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari

Thomas Bauer

Mark Branson

Berna, 2 dicembre 2019

Banca nazionale svizzera

Thomas Jordan

Fritz Zurbrügg